



Roma, 01.04.2020

Ufficio: DOR/PF

Protocollo: 202000003303/AG

Oggetto: COVID-19: Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Circolare n. 12100

Sito Sì
IFO Sì
4.1

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19: prevista un'indennità anche per i professionisti.

Si informa che, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (cfr. all. 1), che stabilisce le modalità di attribuzione dell'indennità *una tantum* pari a 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse degli Albi e Ordini professionali.

In attuazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, previsto all'art 44 del D.L. 18/2020 (cfr. circolare federale n. 12057 del 19 marzo u.s.), il decreto interministeriale in oggetto ha riconosciuto l'erogazione dell'indennità a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, inclusi quindi i farmacisti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro.

In particolare, i soggetti che potranno beneficiare di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro sono:

a) i lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

b) i lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, e dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, alla luce delle definizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, se il reddito supera i 35 mila euro ma non i 50 mila euro, l'indennità è riconosciuta a fronte della chiusura della partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo di quest'anno, oppure per una riduzione o sospensione o riduzione dell'attività con conseguente «comprovata» riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (reddito secondo principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi e spese).

La domanda per l'ottenimento dell'indennità deve essere presentata da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, dal 1° al 30 aprile p.v..

Pertanto, i farmacisti dovranno presentare domanda all'Enpaf, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto, l'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposta solo a coloro che siano in regola con gli obblighi contributivi del 2019.

Si rammenta che l'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Si segnala, ancora, che il bonus in oggetto non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del citato D.L. 18/2020, nonché con il reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019.

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dall'Enpaf e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, che autocertifichi, sotto la propria responsabilità, il possesso delle condizioni richieste per l'ottenimento di tale indennità, indicate all'articolo 3, comma 3, del decreto in esame. L'Ente di previdenza obbligatoria verificherà il possesso dei requisiti ed erogherà l'importo in base all'ordine cronologico di presentazione e accoglimento.

Le istanze non correttamente compilate o prive delle indicazioni richieste o presentate dopo il 30 aprile 2020 saranno considerate inammissibili.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)